



Registro Generale N. 61/2024 del 04/03/2024

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio**  
**Servizio Opere Pubbliche e Manutenzione**

**OGGETTO:** **Appalto relativo Riqualficazione e cambio d'uso dei locali comunali adibiti a Consiglio di Frazione e Centro Giovani nel centro Sociale "O. Pederzoli" in studi medici per la nuova casa di comunità a Limidi di Soliera Via Papotti n. 18 (CUP J32C23000050004) CIG A0285D451A AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA CHIARATI SISTEMI S.R.L.**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio**

**Premesso che:**

- con Delibera della Giunta Comunale n. 44 del 25/05/2023 si approvava in linea tecnica il progetto definitivo esecutivo redatto dall'ing. Luca Oliani, ad oggetto *"Riqualficazione e cambio d'uso dei locali comunali adibiti a Consiglio di Frazione e Centro Giovani nel centro Sociale "O. Pederzoli" in studi medici per la nuova casa di comunità a Limidi di Soliera Via Papotti n. 18"*, che prevede una spesa complessiva per l'intervento di **Euro 142.945,07** (I.V.A. 22% compresa) di cui **Euro 92.431,46** per importo lavori (Euro 91.789,41 per lavori ed Euro 642,05 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza);
- con Determinazione n. 362 del 1/12/2023, a firma del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio si procedeva all'approvazione della proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori i lavori di *"Riqualficazione e cambio d'uso dei locali comunali adibiti a Consiglio di Frazione e Centro Giovani nel centro Sociale "O. Pederzoli" in studi medici per la nuova casa di comunità a Limidi di Soliera Via Papotti n. 18"* (CUP J32C23000050004)" alla ditta AEFPE S.R.L., avente sede in VIA ERIDANIA n. 113/C, c.a.p. 45030 Occhiobello (RO), C.F. e P.IVA 01506030293, per l'importo netto di appalto di Euro 89.953,62 (IVA esclusa), determinato sulla base del ribasso offerto del 2,00% (dueper cento), a cui sommano gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 642,05 per un totale di **Euro 90.595,67** oltre IVA 22% pari a Euro 19.931,05 e così per complessivi Euro 110.526,72 (IVA compresa);
- il Contratto d'appalto è stato stipulato il 09/01/2024 e registrato con Repertorio n. 9 del 26/01/2024;
- in data 12/12/2023 sono stati consegnati in via d'urgenza i lavori in oggetto, dando atto che il tempo utile contrattuale per l'ultimazione degli stessi è pari a giorni naturali e consecutivi 72 cessanti il giorno 22/02/2024, come da Verbale redatto Prot.n. 20104 del 19/12/2023;

**Vista** la domanda acquisita al Prot. n. 3350/2024 con la quale AEFPE srl, in qualità di appaltatore dei lavori in oggetto, avanzava richiesta di autorizzazione al subappalto all'impresa CHIARATI SISTEMI S.R.L. con sede in FERRARA via ZUCCHINI n. 7; C.F. e P.I. n. 01865320384 per l'esecuzione dei lavori per i lavori di impiantistica elettrica, per un importo presunto pari a Euro

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*



16.000,00 inclusi oneri della sicurezza non ribassati;

**Dato atto** che è possibile concedere l'autorizzazione al subappalto richiesto, in quanto è stato ottemperato a quanto previsto dalla sopra richiamata vigente normativa in materia e cioè:

- all'atto dell'offerta l'impresa aggiudicataria ha indicato nelle forme di legge, le opere da subappaltare o concedere in cottimo, fra le quali rientrano quelle di cui sopra;

- l'impresa appaltatrice ha trasmesso la prova delle denuncia di apertura del cantiere per il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici per l'assicurazione dei lavoratori;

- l'appaltatore, unitamente alla domanda di subappalto, ha prodotto la seguente documentazione, agli atti: schema di contratto di subappalto, condizionato (al rilascio della presente autorizzazione); ha provveduto alla trasmissione della dichiarazione di iscrizione alla competente Camera di Commercio, di insussistenza di forme di collegamento o controllo, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa affidataria del subappalto e dell'autodichiarazione di non rientrare nei motivi di esclusione previsti dal D.Lgs. 36/2023;

- per i lavori in oggetto l'impresa affidataria del subappalto ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese e di possedere i mezzi e le attrezzature conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre disposizioni legislative in materia e il personale per poter eseguire le lavorazioni;

**Considerato** che sono in corso, nei confronti dell'impresa CHIARATI SISTEMI S.R.L., i controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario;

**Considerato** che è necessario dare avvio immediato all'esecuzione dei lavori, per cui è stata richiesta autorizzazione al subappalto, per il rispetto dei tempi di esecuzione delle fasi del cantiere al fine di garantire la disponibilità degli ambulatori medici nei tempi previsti,

**Ritenuto** necessario procedere ad autorizzare il subappalto ai sensi dell'art.119 del D.Lgs. 36/2023 in pendenza dei controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, al fine di dare immediato avvio all'esecuzione delle lavorazioni;

**Si dà atto** che in caso di esito negativo dei controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario si procederà alla sospensione o revoca dell'autorizzazione del subappalto;

**Acquisito** on line il certificato di regolarità contributiva con esito regolare: DURC Prot. INAIL\_39541886 del 05/02/2024, valido fino al 04/06/2024, relativo all'impresa CHIARATI SISTEMI S.R.L.;

**Preso atto** che ai sensi dell'art. 5 del contratto di subappalto con il quale l'appaltatore e il subappaltatore convenivano che, in deroga a quanto previsto all'art. 45 del CSA, nonché dell'art. 119, c. 11, D. Lgs 36/2023 e s.m.i., le prestazioni eseguite dal subappaltatore verranno pagate direttamente dall'impresa appaltatrice.

**Preso atto** che l'attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del Progetto, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, ing. Salvatore Falbo, responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;



**Richiamati** i seguenti atti:

- la Delibera di Consiglio n. 79 del 21/12/2023 con cui è stato approvato Il Documento Unico di Programmazione anno 2024-2026 e relativa nota di aggiornamento;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n° 80 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la Deliberazione della Giunta comunale n° 134 del 28/12/2023, con la quale è stato approvato il P.E.G 2024/2026;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Visto il D.L. 16/07/2020 n. 76 e relativa Legge di conversione n. 120/2020, come modificato dalle recenti disposizioni introdotte dall'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021 e relativa Legge di conversione n. 108/2021;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

Vista la Legge n. 136/2010;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

**Considerato** che il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra premesso, visto e considerato,

**DETERMINA**

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

di autorizzare, AEFPE S.R.L., avente sede in VIA ERIDANIA n. 113/C, c.a.p. 45030 Occhiobello (RO), C.F. e P.IVA 01506030293, in qualità di appaltatore dei lavori in oggetto, a subappaltare all'impresa CHIARATI SISTEMI S.R.L. con sede in FERRARA via ZUCCHINI n. 7; C.F. e P.I. n. 01865320384 per l'esecuzione dei lavori per i lavori di impiantistica elettrica, per un importo presunto pari a Euro 16.000,00 inclusi oneri della sicurezza non ribassati, alle condizioni indicate nel contratto di subappalto, agli atti del Comune con Prot. n. 3350/2024;

**di dare atto** che ai sensi dell'art. 5 del contratto di subappalto con il quale l'appaltatore e il subappaltatore convenivano che, in deroga a quanto previsto all'art. 45 del CSA, nonché dell'art. 119, c. 11, D. Lgs 36/2023 e s.m.i., le prestazioni eseguite dal subappaltatore verranno pagate direttamente dall'impresa appaltatrice.

**di trasmettere** la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e al Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in esecuzione, per i successivi adempimenti di competenza;



**di precisare che:**

- dell'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;

- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche il nominativo dell'impresa subappaltatrice, nonché i dati relativi alla sua iscrizione alla C.C.I.A.A.;

- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, delle norme che regolano il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

- l'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere lo specifico piano redatto dall'impresa subappaltatrice compatibile e coerente con il piano da lui presentato (P.O.S.). Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;

- Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;

- L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

- l'esecuzione dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;

- il pagamento degli stati d'avanzamento e dello stato finale è subordinato all'acquisizione del DURC regolare dell'appaltatore e del subappaltatore, emesso dagli Enti preposti;

- ai sensi della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, previsti dall'art. 3 della legge suddetta. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ed ii;

**Di dare atto che** è necessario dare avvio immediato all'esecuzione dei lavori, per cui è stata richiesta autorizzazione al subappalto, per il rispetto dei tempi di esecuzione delle fasi del cantiere

**di dare atto** che sono in corso, nei confronti dell'impresa CHIARATI SISTEMI S.R.L. con sede in FERRARA via ZUCCHINI n. 7; C.F. e P.I. n. 01865320384, i controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, pertanto il pagamento delle lavorazioni oggetto di subappalto è subordinato all'esito regolare delle suddette verifiche;

**di dare atto che** in caso di esito negativo dei controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario si procederà alla immediata sospensione o revoca dell'autorizzazione del subappalto;

**di dare atto che**

- Responsabile del progetto di cui al presente atto, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'ing. Salvatore Falbo, Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

**di dare atto che:**



- il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico è il seguente, CUP: J32C23000050004;

- il CIG attribuito dall'ANAC all'appalto in oggetto è il seguente, CIG A0285D451A;

**di dare atto** che il presente atto non comporta impegno di spesa né oneri ulteriori a carico dell'Ente;

**di rilevare** che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102;

**di informare** l'appaltatore e il subappaltatore sulle disposizioni concernenti i principi e gli obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l'appaltatore, inseriti nel "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti", approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 23/01/2014, in conformità a quanto disposto dal DPR 16 aprile 2013 n. 62, mediante indicazione dell'indirizzo url del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" - "Disposizioni Generali" - "Atti Generali";

**di attuare** gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D. Lgs. n. 36/2023 e gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa, nel rispetto dell'articolo 37 del D. Lgs. n. 33/2013, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente".

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio  
FALBO SALVATORE